RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo riguarda il sistema delle scorte petrolifere di emergenza e recepisce la direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E. del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti, sulla base della delega dell'articolo 17, commi 5 e 6 e l'allegato B della legge Comunitaria del 2009 in scadenza il 31 dicembre 2012. Tale Direttiva ha attuato una revisione del sistema di scorte petrolifere, per rafforzare il sistema e avvicinarlo alle analoghe disposizioni esistenti in ambito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia di cui fa parte anche l'Italia, ma alla quale non tutti gli Stati membri aderiscono. Tale organismo raggruppa i 28 paesi industrializzati dell'OCSE che hanno ratificato l'*International Energy Program* del 1974, che prevede l'obbligo di detenere 90 giorni di importazioni nette di prodotti petroliferi sotto forma di scorta ed un programma di riduzione della domanda petrolifera globale. L'Agenzia Internazionale dell'Energia svolge attività di formazione, informazione, monitoraggio e controllo sugli obblighi di scorta.

La nuova direttiva stabilisce norme per:

- assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri;
- mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
- prevedere i mezzi procedurali necessari per rimediare a un'eventuale situazione di grave scarsità.

Gli Stati membri devono garantire un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente quantomeno al quantitativo maggiore tra quelli corrispondenti a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie o a 61 giorni di consumo interno giornaliero medio.

Le importazioni nette giornaliere medie sono calcolate sulla base del metodo illustrato nell'allegato I della direttiva, mentre le modalità di calcolo del consumo interno giornaliero medio sono indicate nell'allegato II. L'allegato III descrive invece la procedura di calcolo dei livelli delle scorte.

Gli Stati membri devono garantire in qualsiasi momento la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte. In tale ottica, stabiliscono le disposizioni relative all'identificazione, alla contabilità e al controllo di tali scorte. Ciascuno Stato membro compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario contenente le informazioni su tutte le scorte di sicurezza

(informazioni necessarie per individuare il deposito, la raffineria o l'impianto di stoccaggio, i quantitativi, il proprietario. la natura). Una copia sintetica di questo inventario deve essere trasmessa una volta l'anno alla Commissione europea.

Ai fini del mantenimento delle scorte, gli Stati membri possono istituire un organismo centrale di stoccaggio (OCS) sotto forma di un organismo o di un servizio senza fini di lucro. L'OCS ha il compito di mantenere scorte petrolifere (oltre che di acquisirle e gestirle). Nel rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dalla direttiva, gli OCS possono, a pari titolo degli Stati membri, delegare una parte della gestione delle scorte a un altro Stato membro sul territorio del quale si trovano tali scorte, all'OCS istituito da tale Stato membro oppure a operatori economici.

In ottemperanza delle condizioni e dei limiti imposti dalla direttiva, gli Stati membri possono concedere a qualsiasi operatore economico cui hanno imposto obblighi di stoccaggio il diritto di delegare una parte di tali obblighi:

- all'OCS dello Stato membro in questione;
- a uno o più OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte;
- ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso.

Ogni Stato membro è invitato a impegnarsi a mantenere scorte specifiche. In questo caso è tenuto a mantenere un livello minimo definito in numero di giorni di consumo. Le scorte specifiche sono di proprietà dello Stato membro in questione o dell'OCS istituito da tale Stato.

Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto da una o più categorie di prodotti di seguito elencate:

- etano;
- GPL;
- benzina per motori;
- benzina avio;
- jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4);
- jet fuel del tipo cherosene;
- altro cherosene;
- gasolio (olio combustibile distillato);
- olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo);
- acqua ragia minerale e benzine speciali;
- lubrificanti;
- bitume;
- cere paraffiniche;
- coke di petrolio.

Nel caso italiano, la scelta che si compie col presente decreto legislativo è quella di avere scorte specifiche almeno dei prodotti benzina, gasolio, olio combustibile e jet fuel, che sono quelli di carattere strategico e di consumo principale in Italia.

Gli Stati membri assicurano che, per l'anno di riferimento, l'equivalente in petrolio greggio di quantità consumate di prodotti inclusi nelle categorie utilizzate rappresenti almeno il 75% del consumo interno. In mancanza di un impegno a mantenere almeno 30 giorni di scorte specifiche, ogni Stato membro assicura che almeno un terzo del suo obbligo di stoccaggio sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformità delle condizioni esposte nella direttiva.

Si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio e nel calcolo dei livelli delle scorte effettivamente mantenuti, unicamente qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati. Inoltre, a talune condizioni, una parte dei biocarburanti e degli additivi stoccati sul territorio dello Stato membro in questione può eventualmente essere presa in considerazione nel calcolo dei livelli di scorte effettivamente mantenuti.

Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche in caso di crisi internazionale, su decisione a livello comunitario o della Agenzia Internazionale dell'energia. Devono essere disposti dei piani di intervento. In caso di interruzione grave dell'approvvigionamento sono previste procedure per prendere le decisioni in materia di tipo di prodotti e di relativi volumi da de stoccare e mettere sul mercato interno. Le scorte possono essere rilasciate dallo stato membro anche in caso di crisi solo locali.

I punti salienti del decreto legislativo riguardano:

- Avvicinamento del sistema italiano ed europeo al sistema dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE)
  - 90 giorni di obbligo basati sulle importazioni nette e non sui consumi con <u>semplificazione amministrativa e gestionale: da due sistemi (AIE + UE) ad uno solo integrato (AIE/UE)</u>)
- Abbandono delle tre categorie di scorte (benzine, gasoli, Oli combustibili)
  - (per l'Italia significa <u>scorte obbligatorie meno costose</u>)
- Adeguamento alle migliori pratiche comunitarie con partenza graduale e progressiva delle scorte governative attraverso lo svolgimento delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) affidate all'Acquirente unico S.p.A., un ente già esistente per sfruttare a pieno le sinergie funzionali e le economie gestionali, per tali attività controllato e vigilato dal MiSE e senza finalità di lucro. L'OCSIT ha il compito di acquisto, detenzione e vendita di scorte

petrolifere nel territorio Italiano ed è finanziato dagli operatori economici che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi. Con l'OCSIT la sicurezza petrolifera italiana sarà più efficace e svincolata, almeno in parte, dagli interessi degli operatori economici (non sempre coincidenti con l'interesse generale in una crisi petrolifera). Una oculata gestione economica, permetterà di ridurre l'onere a carico degli Operatori stessi, già attualmente traslato ai consumatori finali.

Tale Organismo è finalizzato soprattutto a facilitare l'adempimento delle scorte d'obbligo delle società (piccole in particolare) non dotate di sufficienti capacità di stoccaggio che potranno delegare in tutto o in parte il loro obbligo di stoccaggio all'OCSIT.

La costituzione dell'OCSIT può rappresentare una nuova opportunità economica per il nostro Paese: dalla situazione registrata nel 2011, si evidenzia che nel sistema attuale circa il 15% delle scorte petrolifere sono detenute all'estero, in particolare in Olanda con il 9% ed in Germania con il 5%. Con il nuovo decreto legislativo vengono create le condizioni affinché non solo si riducano le scorte all'estero ma addirittura che l'Italia possa diventare un Paese che accolga le scorte degli altri Paesi europei, con nuove prospettive di attività economiche che vadano ad affiancarsi a quelle tradizionali della raffinazione e dello stoccaggio commerciale, considerato anche che alcun raffinerie stanno venendo trasformate in deposito. In favore degli operatori petroliferi che non hanno adeguata disponibilità di infrastrutture logistiche di stoccaggio è prevista anche la costituzione e gestione da parte del Gestore dei mercati Energetici S.p.A. (GME) di una piattaforma di mercato finalizzata all'incontro tra domanda ed offerta di logistica petrolifera. Inoltre il GME svilupperà anche una piattaforma di mercato che faciliti l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione. Entrambe le piattaforme aumenteranno la trasparenza e la concorrenza nel settore della logistica e del mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi.

Illustrazione dello schema di decreto

La predisposizione del presente schema di decreto è stata effettuata dal MiSE e durante i lavori sono state effettuate anche due consultazioni dei principali portatori di interesse e che ha visto la partecipazione di Confindustria, Assopetroli, Assocostieri - Unione Produttori biocarburanti, Unione Petrolifera, Assoelettrica.

Il decreto legislativo è suddiviso in 27 articoli e quattro allegati.

Si riporta di seguito l'illustrazione dei singoli articoli.

Articolo 1. Stabilisce l'obiettivo del decreto, vale a dire assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi del Paese e a prevedere le procedure necessarie per far fronte ad un'eventuale situazione di grave difficoltà o crisi degli approvvigionamenti.

Articolo 2. Riporta le definizioni delle terminologie tecniche riportate nel decreto stesso, come indicate dalla Direttiva.

Articolo 3. Definisce i soggetti obbligati a detenere le scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, che risultano essere coloro che nell'anno precedente a quello di riferimento hanno immesso in consumo prodotti petroliferi. L'immissione in consumo c' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti. L'obbligo di scorta è sempre previsto per i prodotti benzina, gasolio, carboturbo e olio combustibile, mentre per tutti gli altri prodotti della lista di prodotti petroliferi riportati nel Regolamento CE n. 1099/2008 (Bitume, lubrificanti, Coke di petrolio, altri) scatta solo oltre una soglia di 50000 tonnellate immesse in consumo. Si prevede in prima applicazione una esclusione dall'obbligo per il prodotto GPL, data la particolarità del mercato di tale prodotto, estremamente diffuso e di piccole dimensioni operative. E' previsto un decreto ministeriale, da adottarsi a regime entro il 31 gennaio di ogni anno, per la determinazione effettiva di tale obbligo di scorta, nel quale sono definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra tutti i soggetti obbligati. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Vengono infine fatte esplicitamente salve le normative di carattere fiscale di cui al Testo unico n.504/1995 in materia di accise.

Articolo 4. Descrive il metodo di calcolo delle scorte che complessivamente l'Italia deve detenere per rispettare contemporaneamente il sistema Comunitario e quello vigente nell'ambito della Agenzia internazionale per l'energia (AIE). Il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva in recepimento riprende quello già applicato da tempo in sede OCSE dall'AIE, basato sulle importazioni sia di petrolio greggio che di prodotti finiti, in sostituzione del metodo precedentemente applicato basato sul consumo di tali prodotti. In particolare, l'obbligo di scorta cui è tenuta annualmente l'Italia si calcola sulla base delle importazioni nette del petrolio e dei prodotti petroliferi raffinati convertiti in tonnellate di petrolio equivalenti, utilizzando il fattore di conversione indicato nella direttiva. L'obbligo viene assolto dai soggetti obbligati in base al rispettivo immesso in consumo di prodotti petroliferi dell'anno precedente.

Articolo 5. Dispone requisiti di immediata disponibilità ed accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche chiarendo i limiti della loro dislocazione sul territorio nazionale o su diverso territorio Comunitario. La scelta della detenzione esclusivamente sul territorio nazionale delle scorte specifiche deriva dal fatto che tali scorte devono essere immediatamente disponibili in caso di emergenza petrolifera internazionale o locale, in cui vi è scarsità di prodotti finiti. La scelta di prevedere un limite alla tenuta all'estero di scorte di sicurezza, pur prevedendo una gradualità che partendo dal 50% arriva fino al 20% nel 2017, deriva dal fatto che in caso di emergenza petrolifera internazionale, è facile prevedere una indisponibilità di mezzi di trasporto di questi prodotti a causa di una contemporanea richiesta di movimentazione supplementare di greggi e prodotti da parte di tutti gli Stati aderenti

all'Agenzia Internazionale per l'Energia ed alla Unione Europea. L'Italia, in particolare, è vulnerabile per la mancanza di oleodotti di approvvigionamento dagli altri Paesi Comunitari, avendo come unica possibilità il trasferimento transfrontaliero di prodotti petroliferi via nave. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le scorte di sicurezza e le scorte specifiche siano detenute mescolate insieme alle scorte commerciali, debba essere comunque garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

Articolo 6. Prevede che il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'OCSIT, compili ed aggiorni costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano o di un altro Stato Comunitario. L'inventario deve contenere, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle diverse tipologie di prodotti petroliferi.

Articolo 7. In attuazione del criterio specifico definito dalla lettera c), articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, (Legge comunitaria 2009), che prevede "*l'istituzione di un organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore*", la norma dispone l'affidamento delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) all'Acquirente Unico S.p.A. del Gruppo GSE, controllato dal MEF. La scelta di un organismo già esistente è stata fatta per sfruttare a pieno le sinergie funzionali e le economie gestionali. La vigilanza del MiSE sull'AU si estenderà anche in relazione a tali funzioni. L'AU per le funzioni di OCSIT opererà senza finalità di lucro ed in autonomia rispetto alle altre attività e funzioni già svolte e con obbligo di contabilità distinta e separata. L'OCSIT ha il compito di acquisto, detenzione e vendita di scorte petrolifere nel territorio Italiano e le sue attività sono finanziate mediante un contributo versato dagli operatori economici che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi. Il contributo è articolato in una quota fissa ed una quota variabile in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente. L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto annuale del MiSE, di concerto con il MEF, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT. Nessun onere è previsto per la finanza pubblica, vista la copertura di tutti gli oneri e costi in capo agli operatori economici. Tale Organismo è finalizzato a facilitare l'adempimento delle scorte d'obbligo delle società (di piccole dimensioni in particolare) non dotate di sufficienti capacità di stoccaggio, le quali potranno delegare in tutto o in parte il loro obbligo di stoccaggio all'OCSIT. Si prevede che l'OCSIT possa concludere accordi con gli operatori economici affinché essi si assumano il compito di detenere le scorte per conto dell'OCSIT stesso e che, previa analisi costi-benefici, la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti di proprietà dell'OCSIT, e tutte le opere connesse, siano attività di interesse strategico e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata dal MiSE secondo le procedure stabilite recentemente per le infrastrutture energetiche strategiche dagli art. 57 e 57-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni. Inoltre si prevede che l'OCSIT potrà concludere accordi con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati già nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di

comodato gratuito decennale rinnovabile, e potrà gestire il sistema delle scorte petrolifere, su eventuale richiesta del Ministero della difesa, per le necessità militari. L'OCSIT formula altresì al MiSE proposte strategiche per il monitoraggio della sicurezza, analisi di rischio, proposte di piano operativo in caso di crisi petrolifera.

Articolo 8: Definisce il sistema delle deleghe delle scorte obbligatorie tra gli operatori economici Italiani e Comunitari, prevedendo nel primo caso una semplice comunicazione al MiSE e nel secondo caso una autorizzazione preventiva da parte di entrambi gli Stati Membri interessati.

Articolo 9: Dispone che almeno un terzo (30 giorni) dell'obbligo di scorta debba essere assicurato dai soggetti obbligati o con la modalità delle "scorte specifiche" (in cui i prodotti petroliferi sono di proprietà dello Stato tramite OCSIT) o con la modalità delle "scorte di prodotti" (in cui i prodotti petroliferi sono di proprietà dei soggetti obbligati). La somma delle due modalità deve essere uguale almeno ad un terzo dell'obbligo complessivo del Paese.

Articolo 10: Dispone che l'OCSIT aggiorni costantemente un inventario di tutte le scorte specifiche detenute sul territorio Italiano, da cui sia possibile localizzare con precisione le scorte in questione. Si specifica, poi, che le scorte specifiche Italiane o di altri Stati membri mantenute o trasportate sul territorio Italiano, godono di un'immunità incondizionata contro qualsiasi misura di esecuzione.

Articolo 11: Dispone l'obbligatorietà della trasmissione al MiSE delle informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti energetici, così come dei prezzi dei carburanti per i soggetti rientranti nel campione statistico, prevedendo una sanzione per la reiterata mancata trasmissione di tali informazioni statistiche.

Articolo 12: Dispone la trasmissione da parte del MiSE alla UE delle informazioni statistiche relative alle scorte di sicurezza entro 45 giorni da mese di riferimento. Si prevede, inoltre, che tutte le comunicazioni effettuate, a norma del presente decreto legislativo, tra gli operatori economici ed il MiSE e l'OCSIT, avvengano esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal MiSE in collaborazione con l'OCSIT presenti sui loro rispettivi siti internet.

Articolo 13: Dispone la trasmissione da parte del MiSE alla UE delle informazioni statistiche relative alle scorte specifiche entro 1 mese dal mese di riferimento.

Articolo 14: Dispone che gli operatori economici trasmettono al MiSE anche tramite l'OCSIT, entro 7 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun mese, le informazioni mensili relative ai livelli delle scorte commerciali detenute.

Articolo 15: Dispone che, per quanto concerne l'elaborazione dei dati, l'OCSIT è responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche

necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati.

Articolo 16: Dispone che i biocarburanti possano essere considerati nel calcolo dell'obbligo di scorta del Paese e come prodotto per rispettare l'obbligo di un 10% di biocarburanti al 2020 assunto verso la Unione Europea solo qualora i biocarburanti siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati. Il calcolo dei livelli delle scorte mantenute tiene conto dei biocarburanti anche quando sono stoccati nel territorio dello Stato Italiano, purché sia garantito, con autocertificazione, che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti.

Articolo 17: Dispone che rappresentanti dell'OCSIT possono partecipare insieme ai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico ai lavori del "Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi" costituito dalla Commissione Europea, nonché all'analogo gruppo istituito presso l'AIE, come previsto dal criterio di delega di cui all'art.17.5, lettera b) della legge n.96 del 2010.

Articolo 18: Prevede che il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, predisponga tutti gli adempimenti necessari per l'effettuazione dei controlli da parte della Commissione, per verificare lo stato di preparazione alle situazioni d'emergenza ed il relativo stoccaggio. Si dispone inoltre l'obbligo per l'OCSIT, per i soggetti obbligati alla detenzione delle scorte di sicurezza, e per i loro delegati, e per i titolari del deposito presso cui sono detenute le scorte, di acconsentire alle ispezioni ed assistere nei controlli le persone autorizzate dalla Commissione o dal Ministero dello sviluppo economico a effettuare tali controlli. Viene chiarito che la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente decreto, comprese le scorte da chiunque detenute sul territorio italiano a beneficio di altro Stato Comunitario, spetta al Ministero dello sviluppo economico, che agisce in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con la Guardia di finanza.

Articolo 19: Chiarisce che il decreto non pregiudica in alcun modo la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

Articolo 20: Dispone che, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le procedure e adottate le misure affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare con efficacia tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche, sia in caso di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte sia nel caso in cui ancora non sia stato dichiarato lo stato di crisi. In casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali, è possibile prevedere una risposta iniziale nei volumi immediatamente necessari.

Articolo 21: Ai fini dell'ampliamento dell'offerta di logistica, dispone che entro 180 giorni (che si rendono necessari in considerazione della novità e complessità della piattaforma di logistica che verrà istituita) con un decreto del MiSE, si assegna al Gestore dei mercati Energetici S.p.A. (GME), la funzione dell'OCSIT di gestire una piattaforma di mercato di domanda e offerta di logistica petrolifera. La scelta di affidare tale compito al GME, appartenente al Gruppo GSE, controllato dal MEF, e vigilato dal MiSE, deriva sia dalla opportunità di non creare nuovi enti, sia dal fatto che il GME

già gestisce analoghe piattaforme informatiche relative alla borsa elettrica e alla borsa del gas naturale, e che quindi così si limitano al massimo gli oneri di funzionamento di tale piattaforma. La creazione di una piattaforma di logistica va anche incontro a quanto segnalato sin dal 2007 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella Segnalazione al Governo e al Parlamento n.AS436 relativa alla messa a disposizione di operatori terzi non verticalmente integrati di capacità di stoccaggio e di prodotto. Entro lo stesso termine, è fatto obbligo ai soggetti che dispongono di capacità di stoccaggio (titolari di depositi con capacità superiore a 3.000 metri cubi) di inviare i dati relativi alla complessiva capacità di stoccaggio al GME, in modo da consentire l'implementazione della piattaforma, secondo un modello di rilevazione approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico. Con un secondo decreto il MiSE approva la disciplina di funzionamento della piattaforma e stabilisce anche le modalità con le quali, una volta avviata la piattaforma, gli stessi soggetti debbano comunicare al GME i dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di prodotti petroliferi utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacità impegnata in base ai contratti sottoscritti. Infine, dopo un periodo di sperimentazione, con un terzo decreto del MiSE viene dato l'avvio della piattaforma, dandone notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Da quel momento scatta l'obbligo per gli operatori di inserire in tale piattaforma le loro offerte di capacità di stoccaggio disponibile e i relativi prezzi.

Articolo 22: In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, viene previsto che, ai fini della costituzione di un Mercato all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione, entro 180 giorni, con decreto del MiSE, si costituisce presso il GME (che la gestirà) una piattaforma di mercato che faciliti l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione. Con Decreto del MiSE, sentito il MEF e l'Agenzia delle dogane, è approvata la disciplina del mercato a termine dei prodotti petroliferi per autotrazione (borsa dei carburanti). Si dispone inoltre che le transazioni che avvengono su tale piattaforma informatica non rilevano ai fini dell'accisa, come già avviene per la borsa elettrica e per la borse del gas italiane. Anche per tale piattaforma vale quanto detto in merito alla Segnalazione dell'Antitrust riportata in merito all'articolo precedente.

Articolo 23: In considerazione della strategicità per il Paese degli approvvigionamenti di idrocarburi da fonti diversificate, nonché di non pregiudicare ulteriori investimenti sulla prosecuzione di tali attività, si prevede che, nelle more delle procedure di autorizzazione relative agli impianti di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, e di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive integrazioni e modificazioni, questi impianti proseguono nelle loro attività sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi.

Articolo 24: Definisce le regole sanzionatorie per il mancato rispetto del mantenimento delle scorte di sicurezza stabilendo una sanzione amministrativa di € 6,5 per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, moltiplicata per ogni giorno in cui si è verificata la violazione. L'importo della sanzione è stato aumentato

rispetto al valore attuale di 5 euro, stabilito nel 2001, per tenere conto dell'inflazione cumulata dal 2001 ad oggi; in ogni caso la sanzione ha un valore alto, dato che, ad esempio, nel caso di un mese in cui un soggetto risulti deficitario di sole 10.000 tonnellate, essa ammonterebbe a quasi 2 milioni di euro. Viene altresì sanzionata da 10.000 a 25.000 euro la omessa o incompleta comunicazione dei dati sulla immissione in consumo, necessari per permettere il calcolo della quota di obbligo del singolo soggetto, con una sanzione da 2000 a 5000 euro nel caso invece tale comunicazione sia stata fatta con ritardo. La mancata comunicazione dei dati sulla consistenza della logistica, necessari per l'avvio della piattaforma di mercato della logistica, di cui al comma 2 dell'articolo 21, è sanzionata con una somma di 1 euro al metro cubo di capacità di stoccaggio non comunicata. L'omessa o incompleta comunicazione, una volta avviata la piattaforma logistica, dei dati mensili relativi alla capacità di stoccaggio e transito di prodotti petroliferi utilizzata per uso proprio, dei dati relativi alla capacità disponibile per uso di terzi, e di quelli relativi alla capacità impegnata in base ai contratti sottoscritti, di cui al comma 3 dell'articolo 21, è sanzionata con la sanzione di 1000 euro. La mancata comunicazione dei dati mensili relativi alla capacità di stoccaggio disponibile per uso di terzi è soggetta alla sanzione di 1 euro a metro cubo della stessa capacità disponibile non comunicata. Ciò, in considerazione dell'importanza di puntuali e complete informazioni sulla capacità di stoccaggio disponibile per uso di terzi ai fini della trasparenza ed apertura del mercato della logistica.

Per le attività di controllo sottoposte alle sanzioni ora riportate il Ministero dello sviluppo economico agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza.

Articolo 25: Dispone alcune norme transitorie per il passaggio dall'attuale sistema di tenuta delle scorte obbligatorie al nuovo metodo disciplinato con il presente decreto legislativo. In particolare dispone la continuità degli obblighi di scorta vigenti fino alla emanazione del primo decreto ministeriale di determinazione del volume delle scorte per il 2013, da emanare in base al presente provvedimento, ma con una copertura dell'obbligo semplificata ed in linea con il nuovo sistema. Prevede poi la continuità delle autorizzazioni per scorte all'estero rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di contratti annuali già in essere prima del 1° ottobre 2012. Dispone, poi, per il solo prodotto Jet fuel del tipo cherosene, un periodo transitorio fino al 2017 per l'adeguamento al principio che le scorte specifiche o quelle in prodotti petroliferi, ma con le caratteristiche delle scorte specifiche, debbano essere tenute totalmente sul territorio nazionale, al fine di fornire agli operatori un tempo adeguato per gli investimenti in logistica di stoccaggio dedicata a tale prodotto in Italia.

Articolo 26: Riporta le norme che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo: in particolare il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che disciplinava il sistema della tenuta obbligatoria delle scorte petrolifere in Italia in attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE e dei decreti ministeriali emanati ai sensi di tale decreto legislativo.

Articolo 27: Dispone che il presente decreto non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti provvedono le Amministrazioni interessate con le risorse proprie disponibili a legislazione vigente.

Allegati:

Gli allegati I, II, III.1 e IV corrispondono esattamente ai rispettivi allegati I, II, III e IV della direttiva in recepimento. L'allegato III.2, invece, illustra la procedura operativa di ripartizione del mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati italiani ai fini della copertura del proprio obbligo.

Si riporta di seguito l'illustrazione dei singoli

Allegato I: Riporta il metodo per calcolare l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese, per l'anno di riferimento, in tonnellate equivalenti di petrolio, secondo il primo dei due metodi che è possibile utilizzare, vale a dire quello delle importazioni nette di prodotti petroliferi.

Allegato II: Riporta il metodo per calcolare l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese, per l'anno di riferimento, in tonnellate equivalenti di petrolio, in base al secondo metodi che è possibile utilizzare, vale a dire quello dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno di prodotti petroliferi.

Allegato III.1: Riporta la procedura operativa di contabilizzazione delle scorte detenute dai soggetti obbligati ai fini della copertura dell'obbligo del Paese. Prevede che in questo calcolo per le scorte di sicurezza sia effettuata una riduzione del 10% per tenere conto delle quantità in estraibili che si trovano sul fondo dei depositi.

Allegato III.2: Riporta la procedura operativa di ripartizione del mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati ai fini della copertura del proprio obbligo. Prevede in particolare che i soggetti obbligati, dopo aver calcolato il proprio obbligo complessivo per l'anno di riferimento, debbano provvedere nel seguente modo: per un massimo equivalente a 60 giorni utilizzando uno o più dei prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e la rimanente parte nelle modalità "scorte in prodotti" per il complemento a 30 rispetto alle scorte specifiche che l'OCSIT ha dichiarato di detenere per l'anno di riferimento. Per questa ultima parte di scorte di sicurezza la norma dispone che sia possibile provvedere mediante la detenzione, da parte del singolo soggetto obbligato, di un quantitativo di scorte in prodotti differenziato in misura proporzionalmente al proprio immesso in consumo degli stessi prodotti scelti nel decreto ministeriale annuale che stabilisce l'elenco dei prodotti petroliferi utilizzabili come scorte "specifiche" o in "prodotti" con le caratteristiche delle scorte specifiche.

Allegato IV: Riporta le specifiche di compilazione e comunicazione alla Commissione Europea delle statistiche sulle scorte di sicurezza dell'Italia siano esse detenute in Italia o all'estero e prevedendo una apposita tempistica di trasmissione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come previsto dalle disposizioni di delega di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, della legge 4 giugno 2010 n. 96, dalla attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti provvedono le Amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali proprie previste a legislazione vigente.

Il provvedimento interviene per recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/119/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

L'articolato reca specifiche disposizioni per assicurare l'invarianza finanziaria delle misure recate dal decreto.

Per quanto riguarda gli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si specifica che essi avvengono nell'ambito delle risorse disponibili e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica. Si tratta di attività che sono una evoluzione di quelle che gli Uffici del Ministero già svolgono.

Ciò con particolare riferimento ai compiti del MiSE previsti negli articoli:

- 3, comma 1, determinazione delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese
- 3, comma 8, verifica, in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di finanza, della veridicità delle dichiarazioni degli operatori sulle immissioni in consumo dell'anno precedente dei prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008
- 6, comma 1, compilazione ed aggiornamento costante dell'inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano o di un altro Stato Comunitario
- 6, comma 3 e 4, comunicazioni alla Commissione UE, ogni anno o su specifica richiesta della Commissione, dell'inventario delle scorte di sicurezza.
- 7, comma 1, emanazione di indirizzi all'OCSIT
- 9, comma 7, redazione, nelle more della piena operatività dell' OCSIT di una relazione annuale contenente l'analisi delle misure adottate per garantire e verificare la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 5 e le disposizioni individuate per consentire allo Stato Italiano di controllare l'uso delle scorte medesime in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio
- 13, comma 1 e 2, rilevazione e trasmissione alla Commissione europea delle informazioni statistiche relative alle scorte specifiche italiane, ed eventualmente ve ne siano anche di proprietà di altri Paesi europei detenute in Italia.
- 14, comma 1, rilevazione e trasmissione alla Commissione europea delle informazioni statistiche relative ai livelli delle scorte commerciali detenuti sul territorio Italiano.
- 18, comma 1, adempimenti necessari all'effettuazione dei controlli da parte della Commissione europea volti alla verifica dello stato di preparazione alle situazioni d'emergenza ed il relativo stoccaggio
- 18, comma 2, partecipazione alle verifiche previste nel comma precedente
- 18, comma 8 e 9, vigilanza in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia

di finanza sull'osservanza degli obblighi stabili dal presente decreto, comprese le scorte da chiunque detenute sul territorio italiano a beneficio di altro Stato, sia da parte dei soggetti obbligati, che da parte di coloro che mettono a disposizione su base commerciale la propria capacità di stoccaggio

- 20, comma 1, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento predisposizione di un decreto che individui le procedure e adotti le misure affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT rilascino tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche, sia in caso di una decisione internazionale che nel caso in cui ancora non sia stato dichiarato lo stato di crisi
- 24, comma 8, controllo sulla violazione, da parte dei soggetti obbligati degli obblighi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di finanza.

I compiti di cui sopra sono già svolti dal MISE in base alla legislazione vigente. Si ricorda a tale proposito che già oggi è pienamente vigente e operativo un sistema di scorte obbligatorie petrolifere, gestito dal MISE ai sensi del D.LGS. n. 22 del 31 gennaio 2001, in cui le scorte sono totalmente detenute dalle società che immettono prodotti petroliferi in consumo. Il MISE svolge, inoltre, compiti di monitoraggio e di reportistica alla Commissione e all'AIE e partecipa a riunioni anche all'estero in tale ambito.

Con l'emanazione del provvedimento si è provveduto a diminuire gli oneri amministrativi mediante la razionalizzazione delle regole sulla raccolta statistica e sulla reportistica informatizzando le attività e condividendone la gestione con l'Organismo centrale di stoccaggio italiano.

Per quanto riguarda gli oneri a carico dell'OCSIT, si precisa che essi non gravano in alcun modo sulla finanza pubblica, in quanto le funzioni di OCSIT sono affidate all'Acquirente unico S.p.A. (di seguito AU), una società esistente del Gruppo GSE che può sfruttare a pieno le sinergie funzionali e le economie gestionali. Tale società, senza finalità di lucro, è già sottoposta alla vigilanza del MiSE, che pertanto risulterà ampliata anche relativamente alle funzioni assegnatele dal presente decreto. Non vi sono, pertanto, oneri sul bilancio dello Stato.

Si specifica che l'Acquirente Unico non rientra nell'elenco dell''ISTAT che, ai sensi della legge 196/2009, individua annualmente l'elenco pubbliche amministrazioni a cui si applica la normativa di finanza pubblica. Come per le altre funzioni già svolte dall'Acquirente Unico in materia di acquisto di energia elettrica per il mercato dei consumatori tutelato, e come per le altre funzioni affidate al Gruppo GSE, la copertura dei costi è assicurata mediante un versamento diretto da parte dei soggetti privati obbligati (i consumatori di elettricità nel primo caso, le società private che immettono prodotti petroliferi in consumo nel caso delle funzioni dell'OCSIT) senza transitare in alcun modo per il sistema di tesoreria pubblico. Del resto, la specificità e la necessità di adattarsi ai mutamenti repentini del mercato dei prodotti petroliferi e la necessità di operare in tempi immediati la vendita o il riacquisto delle scorte in caso di emergenza, con tempistica tassativa indicata dalla Commissione Europea o dall'Agenzia internazionale dell'energia – AIE non sarebbero comunque compatibile con le modalità di gestione della finanza pubblica e con il criterio di cui alla lettera f) della delega contenuta nell'art.17.5 della legge n.96/2010. È essenziale che i contributi erogati dagli operatori siano di immediata disponibilità di AU, al fine di garantire la necessaria tempestività della regolazione finanziaria dei propri acquisti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario dell'OCSIT.

Si ricorda a riguardo che, in coerenza con la direttiva europea, lo schema di decreto legislativo prevede che l'OCSIT operi con criteri di mercato, minimizzando i relativi costi: per il raggiungimento di tale obiettivo è importante che l'OCSIT possa agire secondo logiche efficienti

di gestione, consentendo di sfruttare prontamente le opportunità di mercato e quindi di raggiungere l'obiettivo comunitario della minimizzazione degli oneri a carico dei consumatori finali (vedi ottavo considerando della direttiva), al pari di come accade per gli acquisti nell'ambito della maggior tutela. Una gestione non diretta dei contributi versati inficerebbe la necessaria tempestività gestionale, anche tenuto conto delle dinamiche e mutevolezze del mercato di riferimento. Infine, con particolar riferimento ai costi sostenuti da AU per l'accettazione delle deleghe degli operatori di cui all'art. 8, trattandosi di rapporti diretti tra OCSIT e operatori, a maggior ragione AU, in funzione di OCSIT, dovrà procedere a fatturare i costi per il servizio espletato all'operatore interessato.

Le caratteristiche delle attività svolte da AU già prevedono la gestione diretta e trasparente delle risorse finanziarie a copertura dei propri costi, con specifici controlli da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per quanto riguarda le attività nel settore elettrico. Pertanto, l'articolo 7 richiede ad AU una gestione organizzativa e contabile che non è nuova alle attività e agli adempimenti della Società. AU, anche come OCSIT, effettuerà una rendicontazione periodica dei propri costi, sottoposta alle verifiche del Ministero dello sviluppo economico e predisporrà apposito conto corrente bancario esclusivamente dedicato alle attività dell'OCSIT. La garanzia della separazione contabile sarà anche assicurata dalla verifica effettuata dalla Società di Revisione.

L'AU che svolge già il servizio similare di acquisto dell'energia elettrica per i clienti del Mercato vincolato, avrà il compito di acquisto, detenzione e vendita di scorte petrolifere nel territorio Italiano e sarà finanziato integralmente per tali funzioni dagli operatori economici che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi secondo le regole previste all'art.7.

In particolare ci si riferisce ai compiti dell'OCSIT di cui all'art 7, a quelli derivanti dalla partecipazione ai lavori del Gruppo dell'AIE (come previsto anche in ottemperanza ai criteri di cui all'art.17, comma 5, lettera b) della legge comunitaria di delega n. 296 del 2010) e del "Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi" costituito dalla Commissione Europea (art.17, comma 1).

Per quanto riguarda l'art.7.4, si precisa che le attività svolte dall'OCSIT a richiesta sono quelle di cui all'articolo 8.1 e sono a carico dei singoli soggetti che le richiedono e non ricadono pertanto sul contributo generale a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti petroliferi (ad esempio il caso di un compagnia petrolifera che trovi conveniente far detenere le proprie scorte all'OCSIT).

Nel documento di impact assessment dei lavori preparatori della Direttiva in recepimento, al link della Commissione europea seguente, è possibile avere indicazioni di costo medio della tenuta delle scorte nei vari Paesi dell'Unione europea.

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/doc/2008_11_ser2/oil_stocks_impact_assesment.pdf

A regime, quindi, spostandoci da un sistema completamente affidato alle industrie petrolifere, che avevano un costo medio di 48 euro per tonnellata in EU, mentre in Italia risultava di circa 39 euro per tonnellata, si potrà arrivare ad avere un costo medio di 31 euro a tonnellata come valore medio delle due modalità (scorte detenute dalle industrie e scorte detenute dal Governo). Il risparmio dovrebbe essere di circa il 20% anche in ipotesi conservative. Si segnala in ogni caso che tale costo viene già a legislazione vigente sostenuto dalle imprese che immettono in consumo prodotti petroliferi e viene trasferito ai consumatori finali come componente del prezzo al consumo dei prodotti petroliferi.

A titolo di confronto, si riportano le valutazioni dei contributi pagati in Belgio dai soggetti obbligati nell'ultimo semestre del 2012 per i medesimi scopi:

Contributi applicabili dal 1 Ottobre 2012 al 31 Dicembre 2012 (fonte: FPS Economy, S.M.E., Self-Employed and Energy):

- Cat I (Benzine): 11,44 euro/1000 litri
- Cat II (Gasoli e Carboturbo): 11,74 euro/1000 litri
- Cat III (olio combustibile) : 10,15 euro/tonnellate

Contributi applicabili dal 1 Luglio 2012 al 30 Settembre 2012 (fonte: FPS Economy, S.M.E., Self-Employed and Energy):

- Cat I (Benzine): 12,40 euro/1000 litri
- Cat II (Gasoli e Carboturbo): 12,57 euro/1000 litri
- Cat III) (olio combustibile: 11,18 euro/tonnellate.

Si segnala che i valori dei contributi in altri Stati UE variano in relazione alla maturità del funzionamento dei rispettivi organismi centrali di stoccaggio (in taluni casi operanti da alcuni decenni). Il Belgio offre un parametro che si presta al raffronto con l'Italia, considerando che il proprio organismo centrale di stoccaggio è entrato in funzione da pochi anni.

Infine é assegnata al Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito GME), dello stesso Gruppo GSE, la costituzione e la gestione di una piattaforma di mercato per l'incontro di domanda e offerta di logistica petrolifera che contribuirà all'ampliamento dell'offerta di logistica (art. 21) nonché la costituzione e la gestione di una piattaforma di mercato che faciliti l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (art 22).

Anche in questo caso si è preferito utilizzare una società, esistente e vigilata dal MiSE, che svolge compiti analoghi nel mercato dell'energia elettrica ed in quello del gas naturale i cui costi sono coperti, come in questi casi, direttamente dagli utenti del mercato stesso che usufruiscono dei servizi offerti dalle piattaforme. Non vi sono pertanto oneri sul bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnico-normativa

Amministrazione proponente: Ministero dello sviluppo Economico

TITOLO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/119/CE DEL 14 SETTEMBRE 2009 CHE STABILISCE L'OBBLIGO PER GLI STATI MEMBRI DI MANTENERE UN LIVELLO MINIMO DI SCORTE DI PETROLIO GREGGIO E/O DI PRODOTTI PETROLIFERI

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, della legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge Comunitaria 2009). Esso modifica la legislazione vigente per renderla pienamente rispondente a quanto previsto dalla direttiva 2009/119/CE.

L'obiettivo è quello di assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi del Paese mediante meccanismi affidabili e trasparenti, mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e prevedere le procedure necessarie per far fronte ad un'eventuale situazione di grave difficoltà o crisi degli approvvigionamenti.

L'attuazione della delega legislativa è in coerenza con il disegno programmatico dell'azione governativa delineato dalla Legge comunitaria. Inoltre è del tutto coerente con gli obiettivi della Strategia energetica Nazionale in corso di adozione da parte del Governo, nella parte in cui prevede di accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti di energia al Paese.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro nazionale in materia di scorte petrolifere è disciplinato principalmente dal D. Lgs. n.32 del 1998 e dal D. Lgs. n. 22 del 2001 e dai decreti ministeriali di attuazione e di individuazione annuale delle scorte e della loro ripartizione tra i soggetti obbligati.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'impatto sulla normativa vigente è nei limiti e secondo i criteri e principi della delega legislativa, in relazione all'attuazione delle direttive comunitarie.

Con l'emanazione della nuova disciplina si prevede l'abrogazione delle seguenti norme che disciplinano la tenuta obbligatoria delle scorte di prodotti petroliferi:

il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante attuazione della direttiva 98/93/CE che

modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi;

l'articolo 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che istituivano l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento investe competenze amministrative unicamente nazionali riservate alla legislazione statale in base all'articolo 1, comma 7, lettera f) della Legge 23 agosto 2004, n. 239 che fissa principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Non sono introdotte norme che interessino competenze o funzioni amministrative degli enti territoriali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento è compatibile con i principi di leale cooperazione nonché con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non sono presenti rilegificazioni e sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono altri disegni di legge per il recepimento della direttiva.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono pronunciamenti giurisdizionali sulla materia, nè esistono giudizi pendenti davanti alla Corte costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi sono finalizzati all'attuazione di una direttiva comunitaria assicurandone la corretta e piena attuazione.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento è mirato ad evitare l'apertura di procedure di infrazione per mancata attuazione di direttive comunitarie.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali in particolare con l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.).

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia europea.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

I lavori di recepimento sono in corso in tutti gli Stati membri. L'organismo centrale di stoccaggio era già costituito in tutti i Paesi tranne Italia, Svezia e Grecia che sono importatori netti e Regno Unito che invece essendo esportatore non ha esigenze particolari di sicurezza di approvvigionamenti. Al momento non sono note le determinazioni di Svezia e Grecia circa l'istituzione dell'Organismo centrale di stoccaggio.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo in esame introduce nuove definizioni e riprende per il resto i termini ed i concetti già in uso corrente nella normativa in materia.
Le nuove definizioni introdotte, che hanno unicamente impatto sulla gestione del sistema delle scorte, sono le seguenti:
e) "decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte" tale definizione rimanda alle decisioni dell'Agenzia internazionale dell'energia che comportano obblighi per gli Stati aderenti in materia di costituzione e rilascio score in situazione di emergenza petrolifera
f) "organismo centrale di stoccaggio" organismo, previsto dalla Direttiva, di nuova introduzione con il presente provvedimento per la gestione dell'obbligo di scorta nazionale.

h) e i) rimandano a definizioni contenute nel regolamento 1099/2008 CE relativo alle statistiche dell' energia
j) e k) l) "scorte di sicurezza", "scorte commerciali" e "scorte specifiche" si tratta di definizioni previste dalla Direttiva relative alla nuova articolazione del sistema delle scorte.

2. **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

La correttezza dei riferimenti normativi presenti è stata verificata.

3. **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

In considerazione della rilevanza delle modifiche introdotte ed in coerenza con la direttiva e la delega legislativa, non si è fatto ricorso alla novella legislativa.

4. **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non ci sono abrogazioni implicite e sono espressamente individuate le disposizioni sostituite o soppresse all'art.26: in particolare sono abrogate:

a) il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi;
b) l'articolo 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che istituivano l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
c) il decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002;
d) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006;
e) il decreto del Ministro delle attività produttive del 7 gennaio 2003;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, recante modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta.

5. **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non ci sono disposizioni con effetto retroattivo o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica né disposizioni derogatorie.

6. **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Sono espressamente individuati gli atti successivi di attuazione, i termini indicati sono valutati come adeguati.

Gli atti sono i seguenti:

a) decreto Ministeriale MISE per la determinazione dell'obbligo di scorta annuale a partire dal 2013. Tale decreto in prima applicazione sarà emanato entro la data di entrata in vigore del presente decreto ed in seguito entro il 31 gennaio di ogni anno,
b) decreto Ministeriale MISE che stabilisce gli indirizzi a cui si attiene l'OCSIT anche sulla base del piano che l'OCSIT è tenuto a definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
c) decreto interministeriale (MISE-MEF) di determinazione dell'ammontare del contributo dovuto all'OCSIT dai soggetti obbligati,
d) decreto Ministeriale MISE che individua le procedure da adottare in caso di emergenza da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto seguito entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da un piano attuativo di interventi,
e) decreto Ministeriale MISE, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la costituzione, organizzazione e gestione della piattaforma di mercato della logistica petrolifera e successivo decreto Ministeriale MISE di approvazione del modello di rilevazione,
f) decreto Ministeriale MISE che disciplina la piattaforma di mercato della logistica petrolifera e le modalità operative delle comunicazioni degli operatori al GME,
g) decreto Ministeriale MISE, dopo un periodo transitorio di sperimentazione, di determinazione della data di avvia della piattaforma di mercato della logistica petrolifera,
h) decreto Ministeriale MISE, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la costituzione, organizzazione e gestione della piattaforma di mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione e successivo decreto di approvazione - su proposta del GME, sentito il MEF e l'Agenzia delle Dogane- della disciplina della piattaforma.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati statistici a disposizione del Ministero dello sviluppo economico (titolare in ambito Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) della materia "Statistiche petrolifere").

A.I.R.

(Analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'Allegato A al D.P.C.M. 11.09.2008, n. 170)

TITOLO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/119/CE DEL 14 SETTEMBRE 2009 CHE STABILISCE L'OBBLIGO PER GLI STATI MEMBRI DI MANTENERE UN LIVELLO MINIMO DI SCORTE DI PETROLIO GREGGIO E/O DI PRODOTTI PETROLIFERI

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il presente schema di decreto legislativo riguarda il sistema delle scorte petrolifere di emergenza e recepisce la direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E. del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti, sulla base della delega dell'articolo 17, commi 5 e 6 e l'allegato B della legge Comunitaria del 2011 in scadenza il 31 dicembre 2012. I punti salienti del decreto legislativo riguardano :

- avvicinamento del sistema italiano ed europeo al sistema dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE): 90 giorni di obbligo basati sulle importazioni nette e non sui consumi con semplificazione amministrativa e gestionale: da due sistemi (AIE + UE) ad uno solo integrato (AIE/UE))
- abbandono delle tre categorie di scorte (benzine, gasoli, Oli combustibili): (per l'Italia significa scorte obbligatorie meno costose)
- adeguamento alle migliori pratiche comunitarie con partenza graduale e progressiva delle scorte governative attraverso lo svolgimento delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) affidate all'Acquirente Unico S.p.A., un ente già esistente, per sfruttare a pieno le sinergie funzionali e le economie gestionali per tali attività, controllato e vigilato dal MiSE e senza finalità di lucro. L'OCSIT ha il compito di acquisto, detenzione e vendita di scorte petrolifere nel territorio italiano ed è finanziato dagli operatori economici che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi. Con l'OCSIT la sicurezza petrolifera italiana sarà più efficace e svincolata, almeno in parte, dagli interessi degli operatori economici (non sempre coincidenti con l'interesse generale in una crisi petrolifera). Una oculata gestione economica, permetterà di ridurre l'onere a carico degli Operatori stessi, già attualmente traslato ai consumatori finali. Tale Organismo è finalizzato soprattutto a facilitare l'adempimento delle scorte d'obbligo delle società (piccole in particolare) non dotate di sufficienti capacità di stoccaggio che potranno delegare in tutto o in parte il loro obbligo di stoccaggio all'OCSIT. La costituzione dell'OCSIT può rappresentare una nuova opportunità economica per il nostro Paese: dalla situazione registrata nel 2011, si evidenzia che nel sistema attuale circa il 15% delle scorte petrolifere sono detenute all'estero, in particolare in Olanda con il 9% ed in Germania con il 5%. Con il nuovo decreto legislativo vengono create le condizioni affinché non solo si riducano le scorte all'estero ma addirittura che l'Italia possa diventare un Paese che accolga le scorte degli altri Paesi europei, con nuove prospettive di attività economiche che vadano ad affiancarsi a quelle tradizionali della raffinazione e dello stoccaggio commerciale, considerato anche che alcune raffinerie stanno venendo trasformate in deposito.

- in favore degli operatori petroliferi che non hanno adeguata disponibilità di infrastrutture logistiche di stoccaggio è prevista la costituzione e gestione da parte del Gestore dei mercati Energetici S.p.A. (GME) di una piattaforma di mercato finalizzata all'incontro tra domanda ed offerta di logistica petrolifera. Inoltre il GME svilupperà anche una piattaforma di mercato che faciliti l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, della legge 4 giugno 2010 n. 96 modifica la legislazione vigente per renderla pienamente rispondente a quanto previsto dalla direttiva 2009/119/CE, mantenendo la compatibilità con la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Si prevede l'abrogazione delle seguenti norme che disciplinavano la tenuta obbligatoria delle scorte di prodotti petroliferi:

- il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi;
- l'articolo 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che istituivano l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.*

Non si sono rilevate carenze normative e criticità particolari

C) *Problemi da risolvere ed esigenze sociali considerate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Sono introdotte norme tese ad assicurare per la popolazione e il sistema produttivo condizioni di operatività anche in situazioni di emergenza (come illustrato nelle premesse della Sezione I).

D) Obiettivi da realizzare e indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento.

Il nuovo intervento regolatorio si pone i seguenti obiettivi:

- aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti;
- aumentare la concorrenza nel mercato della logistica petrolifera e in quello dei prodotti petroliferi per autotrazione all'ingrosso.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi si potrà verificare dall'implementazioni delle funzioni operative dell'Organismo centrale di stoccaggio e, in particolare, dalle scorte detenute dall'organismo suddetto nonché dalla maggiore concorrenza sul mercato della logistica petrolifera introdotta dall'istituzione della piattaforma della logistica.

E) *Soggetti destinatari dell'intervento regolatorio.*

Ministero dello sviluppo economico, soggetti che immettono in consumo prodotti petroliferi, Organismo centrale di stoccaggio (istituito dalla presente norma).

SEZIONE 2 -	*Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Nel corso dell'istruttoria AIR, il Ministero dello sviluppo economico ha proceduto ad approfondimenti tecnici con esperti nazionali ed internazionali. L'intervento regolatorio vuole garantire la massima trasparenza procedurale, con la più ampia apertura alla consultazione delle varie categorie e comunità, oltre che dei portatori di interessi qualificati.

La predisposizione del presente schema di decreto è stata effettuata dal MiSE e durante i lavori sono state effettuate anche due consultazioni dei principali portatori di interesse e che ha visto la partecipazione di Confindustria, Assopetroli, Assocostieri - Unione Produttori biocarburanti, Unione Petrolifera.

La consultazione ha evidenziato una generale condivisione da parte dei principali portatori di interesse che hanno soprattutto sottolineato l'urgenza del provvedimento per la programmazione delle proprie attività e l'individuazione di un adeguato periodo transitorio che è stato introdotto nel provvedimento. Hanno inoltre richiesto una gradualità di imposizione di obbligo sulle scorte di carburante per aviazione che è stato introdotto per adeguare gli stoccaggi dedicati ai nuovi obblighi specifici su tale prodotto.

SEZIONE 3 -	*Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'opzione di non intervento non darebbe attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/119/CE del 14 settembre 2009 e quindi, l'opzione "zero" produrrebbe un inizio di procedura di infrazione.

La situazione, peraltro, rimanendo quella attualmente vigente, creerebbe un sistema non in linea con quello degli altri Paesi europei

SEZIONE 4 -	*Valutazione di opzioni alternative all'intervento*

Nell'ambito delle opzioni alternative è stata valutata la possibilità di detenere all'estero una percentuale più significativa di scorte obbligatorie.
Per quanto riguarda l'istituzione dell'organismo centrale di stoccaggio (OCSIT) la cui istituzione era prevista nella legge di delega, si è scelta l'opzione di affidarne le funzione ad organismo già esistente (l'Acquirente Unico SpA) per minimizzarne i costi.

SEZIONE 5 -	*Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta*

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Con riferimento alle scelte discrezionali, sono stati applicati gli ordinari strumenti di rilevazione statistica comparativa con specifico riferimento all'efficacia delle novità introdotte dal presente intervento regolatorio. Inoltre, nella fase ascendente dell'esame della direttiva da recepire sono stati adottati metodi di analisi i quali hanno verificato in sede europea la positività dell'introduzione delle nuove norme per i mercati nazionali.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Gli svantaggi dell'intervento regolatorio consistono nello sforzo iniziale di adeguamento ai nuovi obblighi e alle nuove scadenze.
Per quanto riguarda gli operatori tali svantaggi saranno compensati sia dalla massima affidabilità del sistema in situazioni di emergenza sia dalla minimizzazione, in prospettiva, dei costi per la tenuta delle scorte.
I vantaggi derivanti dall'intervento consistono, in particolare, nel rafforzamento delle procedure di emergenza anche tramite la costituzione dell'Organismo centrale di stoccaggio, nell'adeguamento del sistema nazionale sia al sistema UE che a quello AIE (mentre prima era prevista una doppia reportistica ora è stata unificata). Inoltre l'istituzione della piattaforma sulla logistica consentirà una maggiore trasparenza e una maggiore concorrenzialità del mercato della logistica petrolifera con riduzioni dei costi per gli operatori che dovrebbero determinare una diminuzione del prezzo per il consumatore finale. Anche l'istituzione del mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi va nella stessa direzione. Entrambe le misure vanno peraltro incontro ad una specifica segnalazione dell' Autorità antitrust.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.*

L'intervento regolatorio impone obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti, in particolare si segnalano:

- i soggetti che iniziano l'immissione in consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno sono obbligati a darne immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre dall'anno successivo a quello della prima immissione in consumo;
- ai fini della identificazione, contabilità e controllo delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ciascun soggetto obbligato alla tenuta delle scorte notifica al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT l'esatta localizzazione del deposito presso il quale sono detenute le scorte a proprio carico e la ripartizione per tipologia di prodotti petroliferi;
- i soggetti obbligati alla tenuta delle scorte compilano un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano, che non costituiscono scorte specifiche, o a beneficio di un altro Stato Comunitario. L'inventario contiene le informazioni necessarie per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alla tipologia di prodotti petroliferi;
- gli operatori che svolgono la loro attività nell'ambito del territorio nazionale devono comunicare al Ministero dello sviluppo economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti petroliferi compreso i biocarburanti;
- i soggetti rientranti nel campione statistico del Ministero dello sviluppo economico ai fini del calcolo del prezzo medio dei prodotti petroliferi da comunicare alla Commissione europea devono inviare i dati nel formato e con la tempistica stabiliti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27;
- al fine di facilitare gli oneri di reportistica, tutte le comunicazioni effettuate tra i soggetti obbligati a detenere le scorte petrolifere, a norma del presente decreto, ed il Ministero dello sviluppo economico e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'OCSIT presenti sul sito del Ministero dello sviluppo economico e dell'OCSIT;

- gli operatori economici trasmettono al Ministero dello sviluppo economico anche tramite l'OCSIT, entro 7 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun mese, le informazioni mensili relative ai livelli delle scorte commerciali detenute;
- entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto obbligo ai soggetti che dispongono di capacità di stoccaggio (titolari di depositi con capacità superiore a 3.000 metri cubi) di inviare i dati relativi alla complessiva capacità di stoccaggio al GME.
- gli stessi soggetti devono comunicare al GME i dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di prodotti petroliferi utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacità impegnata in base ai contratti sottoscritti.
- Comunque l'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di obblighi informativi superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

L'opzione prescelta si basa sui criteri di delega previsti all'art. 17, comma 5 e 6, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) e sulle best practices comunitarie ed internazionali.

Peraltro le altre opzioni non avrebbero garantito una piena e totale rispondenza a quanto stabilito dalla Direttiva e dall'accordo internazionale con l'AIE.

Per la parte discrezionale la scelta di massimizzare, con gradualità, la quantità di scorte da detenere obbligatoriamente in ambito nazionale è stata assunta sia per migliorare la sicurezza in caso di crisi degli approvvigionamenti sia per migliorare gli investimenti in stoccaggi nazionali con importanti ricadute per l'intera filiera del mercato dei prodotti petroliferi.

La decisione di un regime misto (industrie e OCSIT), rispetto a un sistema completamente affidato alle industrie petrolifere porterà, in prospettiva, da un costo medio di 48 euro per tonnellata in EU (in Italia circa 39 euro per tonnellata), ad un costo medio di 31 euro a tonnellata. Con un risparmio di circa il 20% anche in ipotesi conservative. Si segnala in ogni caso che tale costo viene, a legislazione vigente, già sostenuto dalle imprese che immettono in consumo prodotti petroliferi e trasferito ai consumatori finali come componente del prezzo al consumo dei prodotti stessi.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Le funzioni affidate dalla presente norma all'Acquirente Unico SpA sono interamente coperte dal contributo a carico dei soggetti obbligati ovvero che immettono in consumo prodotti petroliferi, tali oneri saranno compensati da una diminuzione proporzionale degli oneri direttamente a loro carico con la normativa vigente.

Le funzioni affidate dalla presente norma al Gestore dei mercati energetici SpA sono interamente a pagamento dei soggetti che utilizzano il servizio a fronte del servizio reso.

Sia le strutture pubbliche che quelle private sono in grado di operare, come dichiarato anche nella consultazione pubblica, utilizzando le proprie strutture e, per quanto riguarda il settore pubblico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

L'introduzione della piattaforma sulla logistica e del mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi sono volti ad aumentare l'offerta di capacità di stoccaggio migliorando la concorrenza nel mercato petrolifero e la trasparenza e incidendo positivamente anche sulla competitività del sistema industriale in quanto consente una maggiore facilità di accesso agli stoccaggi anche da parte di soggetti piccoli e nuovi entranti.

Entrambi gli interventi sono coerenti con la Segnalazione al Governo e al Parlamento n.AS436 2007 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella relativa alla messa a disposizione di operatori terzi non verticalmente integrati di capacità di stoccaggio e di prodotto.

Comunque l'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A. Responsabili dell'attuazione

Ministero dello sviluppo economico, l'Organismo centrale di stoccaggio (OCSIT), operatori del settore petrolifero e della logistica petrolifera. Gestore dei mercati energetici SpA e Acquirente Unico SpA entrambi per le funzioni di OCSIT a loro assegnate dal presente provvedimento.

B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nel sito del Ministero dello sviluppo economico. Sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a conclusione dell'iter di approvazione, per l'entrata in vigore.

C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dall'OCSIT e di quelle previste dalla reportistica di cui alla sezione 5, punto C, del presente documento, effettua un costante monitoraggio sull'applicazione della norma.

Il Controllo dell'effettiva detenzione delle scorte da parte dei soggetti obbligati è affidato al Ministero dello sviluppo economico in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di finanza.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Anche sulla base del monitoraggio continuo e delle rilevazioni delle criticità che possono insorgere, possono essere adottati i decreti legislativi correttivi previsti dalla delega legislativa, entro 24 mesi dall'emanazione del decreto legislativo.

A cura dal Ministero dello sviluppo economico verrà redatta la prescritta verifica di impatto regolatorio nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- Verifica del miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti anche tramite le periodiche simulazioni sulle procedure di emergenza effettuate in ambito AIE e UE.
- Verifica del miglioramento della concorrenza introdotto dalla piattaforma sulla logistica petrolifera tramite il monitoraggio sull'utilizzo di tale strumento da parte degli operatori

Al termine di tale verifica si potrà valutare l'opportunità di intervenire con strumenti correttivi, modificativi o integrativi oppure attivando, presso l'Unione Europea, le procedure per modificare la normativa comunitaria del settore.